

## CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

**Sentenza n. 11644 del 22/06/2004**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V. C. conveniva in giudizio l'A. A. P. di M. V. B. P. e C. (già fattoria B. P.) affermando di avere lavorato alle dipendenze di detta azienda dall'ottobre 1973 quale impiegata addetta all'amministrazione, senza mai essere stata regolarizzata dal punto di vista previdenziale, e di essere stata licenziata verbalmente il 31.12.1996. La convenuta in particolare eccepeva il difetto di legittimazione passiva, in relazione alla dedotta riferibilità dei rapporti a un mandatario della proprietà, contestava la sussistenza della subordinazione ed eccepeva la prescrizione.

Il Tribunale di Montepulciano con sentenza del 20.1.2000 accoglieva le domande, rigettando l'eccezione di prescrizione, in considerazione del metus della lavoratrice connesso alla natura irregolare del rapporto, riducendo di 1/3 le differenze retributive in considerazione della fruizione dei pasti. Quanto al licenziamento faceva applicazione dell'art. 18 l. n. 300/1970. Le spese del giudizio le riconosceva a favore della C..

A seguito di appello principale dell'azienda agricola e appello incidentale della C., la Corte d'appello di Firenze confermava l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, relativo alla qualifica di impiegato addetto a semplici servizi di segreteria, rilevando che elemento probatorio principale al riguardo era il pagamento alla lavoratrice, da parte della "Amministrazione B. P.", di una retribuzione mensile fissa, periodicamente aggiornata e comprensiva della tredicesima mensilità, circostanza non contestata dalla azienda quanto agli importi e alla causale. Ricordava anche, tuttavia, che tutte le mansioni - riferite da tutti i testimoni e consistenti nella tenuta della contabilità, nella registrazione delle ore svolte dai dipendenti, nel disbrigo di pratiche amministrative, nell'accompagnamento degli operai sul posto di lavoro e nella preparazione dei pasti ai medesimi - erano state svolte previa concertazione col procuratore della titolare e dietro sue precise direttive.

Quanto all'eccezione di prescrizione rilevava che nella specie la prescrizione quinquennale, attinente alle spettanze retributive da corrispondere periodicamente, era decorsa anche nel corso del rapporto di lavoro, poiché sussisteva il requisito dimensionale dell'impresa che rendeva applicabile la c.d. stabilità reale assicurata dall'art. 18 l. n. 300/1970 e, d'altra parte, non poteva ritenersi sussistente una situazione soggettiva di metus della lavoratrice, connessa alle modalità assunte dal rapporto nel corso del suo svolgimento, poiché la C. era ben al corrente della situazione dimensionale dell'azienda (che impiegava sei lavoratori a tempo determinato per molti mesi ogni anno, oltre che, inizialmente, due dipendenti a tempo indeterminato) ed era consapevole della propria condizione di dipendente, stante il percepimento di una retribuzione mensile comprensiva di tredicesima mensilità e l'esistenza di direttive del procuratore della titolare, oltre che di quest'ultima. Né poteva rilevare la mancata regolarizzazione previdenziale, poiché ininfluente sulla applicabilità della tutela reale.

La Corte riteneva quindi prescritte le retribuzioni maturate anteriormente al quinquennio precedente l'interruzione della prescrizione compiuta in data 5.2.1997. Tale prescrizione la riteneva operante anche per le quote di t.f.r. afferenti alle retribuzioni prescritte, sulla base di ragioni logiche e del riferimento letterale dell'art. 2120, secondo comma, alle retribuzioni "corrisposte" in dipendenza del rapporto di lavoro, nonché della circostanza che il t.f.r., benché esigibile solo al termine del rapporto, matura anno per anno, tanto che può sussistere l'interesse ad agire al fine di accertare la correttezza degli accantonamenti compiuti.

In riferimento alla somma di L. 191.222.737 per differenze retributive e t.f.r. precisata dai conteggi elaborati dal c.t.u. in base agli indicati criteri in materia di prescrizione, la Corte riteneva di dover applicare una riduzione, equitativamente determinata nel 50%, in considerazione (più che dell'eterogeneità delle mansioni o del godimento dei pasti) del fatto che parte della retribuzione era costituita dal godimento dell'abitazione, godimento in relazione al quale non erano state effettuate trattenute, neanche per interventi di manutenzione o pagamento di utenze. La Corte pronunciava quindi condanna al pagamento della somma di L. 95.611.300, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal 31.12.2000.

Compensava per metà le spese del grado, per il resto liquidate a favore dell'attrice, e confermava nel resto la sentenza appellata.

Contro questa sentenza la C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'A. A. P. s.a.s. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. unitamente a vizi di motivazione.

Si lamenta che la Corte di merito, nel fare applicazione del principio secondo cui, per stabilire se la prescrizione decorra o meno nel corso di lavoro, occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto e all'eventuale scarto esistente tra queste due realtà - scarto che può porre in una posizione di debolezza il lavoratore che in realtà si trovi in una situazione di subordinazione ma il cui rapporto risulti formalmente autonomo - non aveva tenuto presente la situazione reale della lavoratrice, ben descritta dal giudice di primo grado. La C. era la vedova dell'ex fattore, priva di altri alloggi e risorse, con figli prima in tenera età e poi studenti e disoccupati, mantenuta in servizio con un trattamento misero; essa non poteva non soggiacere ai soprusi della datrice di lavoro. Costituiva un mero postulato non dimostrato che essa fosse consapevole di essere dipendente e di poter fruire della tutela reale del rapporto. Nella realtà la lavoratrice non era una dipendente, una tale qualificazione essendo il frutto di una valutazione ex post, conseguenza dell'accertamento giudiziale. E in effetti era stato trascurato che la difesa della convenuta, fin dall'inizio, non aveva affatto ammesso l'esistenza di un pacifico rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 2120 e 2948 c.c., si lamenta che, nel conteggio del t.f.r., non siano state prese in considerazione le quote di retribuzione ritenute prescritte, disattendendosi il principio che la prescrizione di voci della retribuzione non incide ai fini del computo del t.f.r., diritto che matura alla cessazione del rapporto di lavoro, con le relative conseguenze riguardo alla prescrizione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2120 c.c. Premesso che si contesta la riduzione del 50% delle differenze retributive per la considerazione del valore dell'abitazione - ritenendosi più che sufficiente la minore riduzione del 33% operata dal giudice di primo grado -, si rileva che comunque tale riduzione si giustifica con la corresponsione in natura di una parte della retribuzione. Ne consegue che è ingiustificata l'estensione di questa riduzione percentuale al t.f.r. e l'elevazione del totale a L. 110.205.320.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell'art. 2094 c.c. Si osserva che, ai fini dell'integrazione dei requisiti della subordinazione, consistenti nell'assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nell'osservanza degli orari, ecc., non è sufficiente la fruizione di una somma mensile, è irrilevante la riconsegna dei libri contabili, e non è sufficiente neanche il richiamo a una collaborazione con il procuratore della titolare, né la esistenza di direttive.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., deducendosi che, stante l'accoglimento parziale dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale, è l'appellata che avrebbe dovuto essere condannata alle spese.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Come è noto, la Corte costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2948 n. 4 c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e "in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi") "limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro". A fondamento di tale pronuncia si osservò che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione. Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e

cioè la legge n. 604/1966 e l'art. 18 della legge n. 300/1970 - a norma dei quali il licenziamento è assoggettato a prescrizioni formali ed è consentito solo in presenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo", e il lavoratore, ove difettino tali presupposti, può conseguire (nella concorrenza di terminati requisiti dimensionali) il ripristino del rapporto di lavoro -, si è posta la questione se nei rapporti assistiti da garanzie di stabilità fosse operativo il "dictum" della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro. Nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte si è consolidata la riposta negativa a seguito di Cass., Sez. un., 12 aprile 1976 n. 1268, con la quale si è ritenuto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966 avesse provveduto solo per le situazioni, allora costituenti l'ipotesi normale, caratterizzate dalla carenza di stabilità. E' opportuno rilevare che le Sezioni unite nell'interpretare della citata pronuncia della Corte costituzionale richiamarono le successive sentenze n. 143 del 1969 e n. 174 del 1972 di quest'ultima Corte, nella cui motivazione è contenuta la precisazione che il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.

Rimaneva da chiarire, però, se, affinché possa decorrere la prescrizione in costanza di rapporto, sia sufficiente che sussistano in linea di fatto i presupposti dell'accertamento della sussistenza (con uno specifico datore di lavoro) di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fruente della stabilità, oppure sia necessario che il rapporto sia già riconosciuto dal datore di lavoro come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non sia quindi necessario un accertamento giudiziale in tal senso. La giurisprudenza di questa Sezione, considerata la ratio di Corte cost. n. 63 del 1966 e delle successive precisazioni giurisprudenziali, ha optato per quest'ultima ipotesi interpretativa, rilevando che l'esistenza o meno di un'effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore è correlata al concreto atteggiarsi del rapporto, ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, e non alla portata della normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili, sia pure con effetti retroattivi, con un giudizio necessariamente ex post (Cass. n. 5568/1985, 4551/1990, 9251/1991, 5494/1997, 4520/2000, 13722/2000, 325/2002, 5934/2002, 7310/2002, 9839/2002; per una posizione sostanzialmente difforme, cfr., però, Cass. n. 6852/1999). Di tale principio è stata fatta applicazione in ipotesi di illegittima apposizione di termine, di fenomeni di interposizione illegittima ex l. n. 1369/1960, di rapporti non regolarizzati, di formale ma illegittima qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro autonomo.

Nell'aderire a tale indirizzo, che trova fondamento nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4. c.c. compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966, si osserva in particolare che elemento centrale di questa statuizione è la valorizzazione della "situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciare, cioè per il timore del licenziamento" e che nella stessa sentenza, quale archetipo del rapporto di lavoro stabile, è indicato il rapporto di pubblico impiego, e cioè un rapporto connotato da formali riconoscimenti.

In modo particolare deve poi sottolinearsi che nella successiva sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 1972 è opportunamente evidenziata, tra gli elementi qualificanti della disciplina limitativa dei licenziamenti, la previsione secondo cui è il datore di lavoro ad avere l'onere di fornire la prova della sussistenza della giustificazione del licenziamento. In effetti si tratta di un elemento importante al fine di garantire una agevole e pronta tutela sul piano giurisdizionale, e la sua normale operatività viene in modo sostanziale incisa allorché non è incontestata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso infatti, il lavoratore, al fine di reagire ad un'eventuale risoluzione del rapporto attuata dal datore di lavoro, deve innanzitutto chiedere in giudizio l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro, e si trova gravato dagli oneri probatori al riguardo. Se si tiene altresì presente che le situazioni di tal genere presentano normalmente, per vari motivi, seri aspetti di incertezza circa l'esito della controversia (tanto più nella valutazione preventiva compiuta da un lavoratore lasciato dal datore di lavoro in una situazione di irregolarità), risulta adeguatamente confermata la non equiparabilità, ai fini in esame, delle situazioni inerenti ai rapporti in situazioni di irregolarità a quelle dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato già all'origine pacificamente riconosciuti come tali.

Deve quindi ribadirsi il principio che "il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore in corso di rapporto, va verificato avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza o meno di un'effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore, e non già alla diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili nella specie con effetto retroattivo per il lavoratore.

Il giudice di merito, al fine di escludere che nella specie potesse parlarsi di un concreto atteggiarsi del rapporto e di una configurazione fornita dalle parti al medesimo che non offrissero garanzie alla lavoratrice in ordine alla sua stabilità, ha valorizzato elementi che di per sé non implicano l'esistenza di una pacifica qualificazione del rapporto nell'ambito del lavoro subordinato nel corso del suo svolgimento, e ha trascurato, oltre alla circostanza pacifica della mancata regolarizzazione del rapporto sul piano degli adempimenti formali e previdenziali, il dato - sintomatico della situazione di non pacificità della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - rappresentato dalla insistita contestazione in giudizio da parte della datrice di lavoro della qualificabilità del rapporto nell'ambito del lavoro subordinato. E' incorso così indubbiamente in vizio di motivazione e in violazione dell'art. 2948 n. 4, cod. civ., così come inciso da Corte cost. n. 63 del 1966.

Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

E' evidente, infine, la fondatezza della principale censura contenuta nel terzo motivo, a proposito delle modalità di computo del trattamento di fine rapporto, poiché, a norma dell'appena citato terzo comma dell'art. 2120 c.c., ai fini del t.f.r. deve essere computato anche l'equivalente delle prestazioni in natura. Una volta accertato, quindi, che l'arte della retribuzione era stata rappresentata dal godimento dell'abitazione, questa quota poteva essere detratta ai fini del calcolo delle differenze di retribuzioni spettanti, ma non anche ai fini del calcolo del t.f.r.

E' inammissibile invece la censura - peraltro appena accennata - sulla misura percentuale della riduzione della retribuzione in denaro in considerazione di quella corrisposta in natura, poiché la parte si limita a proporre una diversa soluzione di tale questione di merito, senza formulare concrete censure di violazione di legge o di vizi di motivazione.

Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato, poiché il giudice di merito ha fatto riferimento ad una esatta nozione di lavoro subordinato, soprattutto nel momento in cui, compiuta una ampia ricognizione delle mansioni di tipo esecutivo svolte dalla lavoratrice, ha puntualizzato come le stesse fossero state eseguite sulla base di precise direttive del procuratore della proprietaria (oltre che della medesima, come anche rilevato nella sentenza).

Il secondo motivo è assorbito, poiché a seguito dell'annullamento, anche se parziale, della sentenza di secondo grado, dovrà procedersi ad una nuova regolamentazione delle spese anche del giudizio di appello.

In conclusione, in accoglimento del primo e, per quanto di ragione, del terzo motivo del ricorso principale - assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso, rigettato il primo del ricorso incidentale e assorbito il secondo dello stesso ricorso - la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice che provvederà a fare applicazione, con adeguata motivazione riguardo ai correlativi accertamenti, del principio di diritto già enunciato (e riportato tra virgolette) in sede di esame del primo motivo e farà altresì applicazione del principio secondo cui il trattamento di fine rapporto deve essere calcolato sulla base anche dell'equivalente delle prestazioni in natura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso; rigetta il primo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo dello stesso ricorso; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna.

